



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.03.2006
Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 in data 30.03.2017
Aggiornamento con deliberazione di C.C. n. 38 del 07.07.2020
Aggiornamento con deliberazione di C.C. n. del 19.07.2021

Rev. 07/21

Elenco articoli:

Art.:	Descrizione:	Pagina:
Titolo I°: disposizioni generali:		
1	Oggetto del Regolamento.....	4
2	Definizioni.....	4
3	Principi generali di gestione dei rifiuti.....	6
4	Prevenzione della produzione.....	7
5	Classificazione dei rifiuti.....	7
5bis	Conferibilità dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche	8
6	Definizione dei rifiuti.....	9
Titolo II°: servizi di raccolta:		
7	Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....	11
8	Conferimenti.....	11
8bis	Conferimenti attività non domestiche rifiuti urbani.....	12
9	Contenitori per la raccolta presso i condomini.....	12
10	Operazioni di raccolta.....	13
11	Trasporto.....	13
12	Norme specifiche per le raccolte differenziate.....	14
13	Raccolta rifiuti urbani indifferenziati – residuo.....	14
14	Raccolta differenziata delle frazioni cartacee.....	15
15	Raccolta differenziata del vetro ed alluminio.....	16
16	Raccolta differenziata della plastica.....	17
17	Raccolta differenziata della frazione verde.....	18
18	Raccolta differenziata della frazione organica.....	18
19	Raccolta differenziata delle pile.....	20
20	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	20
21	Raccolta differenziata delle siringhe.....	20
22	Altre raccolte differenziate e conferimenti separati.....	21
23	Raccolta degli indumenti usati.....	21
24	Rifiuti ingombranti.....	21
25	Rifiuti inerti.....	22
26	Rifiuti provenienti da attività cimiteriali.....	22
27	Pesatura dei rifiuti urbani.....	22
Titolo III°: Servizi di spazzamento ed igiene del suolo:		
28	Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento.....	23
29	Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.....	23
30	Obbligo e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	24
31	Pulizia delle aree private.....	25
32	Contenitori porta rifiuti.....	25
33	Volantinaggio.....	25
34	Mercati rionali.....	26
35	Manifestazioni pubbliche.....	26
36	Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali.....	27
37	Carico e scarico merci e materiali ed affissioni manifesti.....	28
38	Cantieri su aree pubbliche e private.....	28
39	Luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	28
40	Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi.....	29
41	Imbrattamento delle aree pubbliche.....	29
42	Terreni non utilizzati.....	29
43	Scarico abusivo, interventi d'urgenza, Ordinanze contingibili ed urgenti.....	29
44	Altri servizi su richiesta.....	30

45	<i>Associazioni di volontariato e Centro del riuso di Via dei Tre Corsi.....</i>	30
	Titolo IV°: Centro di multi raccolta di Via dei tre Corsi:	
46	<i>Oneri e compiti del Concessionario per la gestione del Centro di raccolta.....</i>	32
47	<i>Accessibilità al centro di raccolta.....</i>	33
48	<i>Accessibilità delle utenze domestiche.....</i>	34
49	<i>Utenze non domestiche.....</i>	35
	Titolo V°: Informazioni, regime sanzionatorio, norme finali:	
50	<i>Informazioni.....</i>	38
51	<i>Vigilanza.....</i>	38
52	<i>Controlli.....</i>	38
53	<i>Sistema sanzionatorio.....</i>	39
54	<i>Danni e risarcimenti.....</i>	42
55	<i>Altre disposizioni.....</i>	42
56	<i>Abrogazioni di norme previgenti.....</i>	42
57	<i>Entrata in vigore del regolamento.....</i>	42
	<i>Provvedimenti legislativi citati.....</i>	43

ART. 1 – Oggetto del Regolamento:

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Malnate, è redatto ai sensi dell'art.198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come aggiornato dal D.Lgs. 116/2020 e della legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n.26 nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed, in particolare, ha come oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
 - d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) La determinazione e definizione delle sanzioni discendenti dal mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento;
2. Il presente Regolamento comunale soggiace alle modifiche ed introduzione di norme di legge aventi efficacia imperativa nella disciplina dello stesso. Ne conseguirà parimenti la disapplicazione delle norme regolamentari che risulteranno in contrasto;
3. Quanto contenuto nel presente Regolamento non si applica:
 - Ai materiali per i quali non è possibile consentire l'accesso al Centro di Raccolta in quanto non previsti nell' Allegato L-quater del D. Lgs 152/2006 così come innovato dal D. Lgs. 116/2020;
 - Ai materiali contenenti amianto;
 - Ai rifiuti da prospezioni, estrazioni, trattamento ed ammasso di risorse minerali e provenienti da cave;
 - Ai rifiuti radioattivi;
 - Ai materiali esplosivi in disuso;
 - Alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in dettaglio per i materiali litoidi o vegetali riutilizzabili nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e terre coltivate provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
4. L'adozione del presente Regolamento oltre agli obiettivi sopra indicati ha quale finalità:
 - a) La tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, evitando qualsiasi danno o pericolo per la salute, assicurando l'incolumità, la sicurezza ed il benessere dei singoli e della collettività, avendo cura di utilizzare procedure e metodi che non rechino pregiudizio all'ambiente;
 - b) Riduzione della quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sul territorio;
 - c) Impostazione dei servizi finalizzando il ciclo della gestione a criteri di razionalizzazione del processo anche con l'ausilio della collaborazione degli utenti;

ART. 2 – Definizioni:

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:
 - a) **RIFIUTO:** Ai fini del presente Regolamento per "Rifiuto" si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie di cui all'allegato "A" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) **RIFIUTO URBANO:** sono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e

composizione ai rifiuti domestici” indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies;

- c) **PRODUTTORE DI RIFIUTI:** il produttore iniziale è colui che a seguito delle proprie attività produca rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o l'utente o persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e) **UTENTE:** chiunque posseda o detenga locali o aree scoperte in cui, a qualsiasi titolo, sono prodotti i rifiuti e che risulti regolarmente iscritto al ruolo della TARIP;
- f) **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore. Per conferimento parziale si intendono le operazioni attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di deposito temporaneo ai luoghi di raccolta temporanei e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finale, tali impianti debitamente autorizzati rappresentano il luogo di conferimento finale;
- g) **CONTENITORE:** recipiente inclusi i sacchi, cassonetti, carton-box appositamente identificati ed adeguati per il contenimento e conferimento dei rifiuti;
- h) **COMPOSTIERA:** contenitore per la produzione “domestica” di compost mediante trattamento aerobico di rifiuti vegetali e domestici, direttamente eseguito dal produttore presso la propria abitazione;
- i) **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- j) **RACCOLTA PORTA A PORTA:** raccolta dei rifiuti solidi urbani compresi quanto proveniente dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuato a domicilio secondo le modalità, i tempi e le procedure fissate;
- k) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- l) **RACCOLTA SU CHIAMATA:** inerenti i rifiuti ingombranti o altri tipi in quantità diverse da quanto normalmente conferito possibilità preventivamente concordata con il gestore del servizio;
- m) **PUNTO DI RACCOLTA:** il luogo indicato in cui il contenitore, di qualsiasi tipologia ammessa ed in dotazione dell'utente, deve essere posizionato negli orari, modalità e frequenza indicate nel “*Calendario della raccolta*”;
- n) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
- o) **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- p) **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia, comprensive delle operazioni il cui risultato permette ai rifiuti di assolvere un ruolo nel sostituire altri materiali come indicato nell'allegato C della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
- q) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti relativi al ciclo del conferimento di cui alla lettera e), tali operazioni, se necessario, possono prevedere fasi intermedie di stoccaggio,
- r) **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;
- s) **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- t) **GESTORE DEL SERVIZIO:** gestore/affidatario/affidatari dei servizi di igiene urbana;
- u) **CONSORZI OBBLIGATORI:** costituiti per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi ai sensi del Titolo II del D.Lgs. N. 152/2006 e dell'art. 227 relativo alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, CONDE, COOU, REMEDIA, ECODOM, ECC....)
- v) **CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA DEI TRE CORSI (piattaforma – ecocentro):** area appositamente autorizzata, secondo le disposizioni del

D.M. 08.04.2008, presidiata, delimitata, configurata ed allestita al fine di svolgere l'attività di punto di riferimento per il conferimento temporaneo e differenziato dei rifiuti suddivisi per frazioni omogenee conferiti dagli utenti;

- w) **UTENZE DOMESTICHE:** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- x) **UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera o);
- y) **IMBALLAGGI:** manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, addebiti a contenere e a proteggere merci e prodotti per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore ed assicurarne la loro preservazione, tali manufatti si suddividono in:
 - I. Imballo per la vendita o primario: si intende quanto concepito in modo da costituire, nel punto vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - II. Imballo multiplo o secondario: imballaggio realizzato in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Questo può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - III. Imballo per trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la movimentazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare manipolazioni e danni connessi al trasporto. Sono ESCLUSI i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

ART. 3 – Principi generali di gestione dei rifiuti :

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune di Malnate effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio anche in forma Concessione.
3. La regolamentazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 è contenuta nell'apposito regolamento.
4. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse è finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente mediante il controllo sui rifiuti tenendo conto della specificità di quanto ricadenti nella categoria dei rifiuti pericolosi ed è disciplinata dal presente Regolamento Comunale,

5. I rifiuti quando recuperati, trasportati o smaltiti deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - Limitare rumori o odori ed inconvenienti ad essi collegati,
 - Non compromettere o determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna;
 - Garantire la salvaguardia dell'ambiente senza danneggiare il paesaggio ed i luoghi di particolare interesse, come identificati e tutelati dalla normativa vigente;
6. Nel rispetto dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni dai quali derivano i rifiuti,
7. Il raggiungimento degli obiettivi generali mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previsti dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali e da quanto di altro eventualmente previsto nel contratto di affidamento del servizio.

ART. 4 – Prevenzione della produzione rifiuti:

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione della produzione di rifiuti nonché la separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile anche attraverso incentivazione di comportamenti virtuosi, come ad esempio la pratica del compostaggio domestico
2. Il Comune inoltre può individuare eventuali meccanismi di premialità o sconti da applicare alle utenze relativamente alle eccedenze produttive destinate ai fini sociali, facilitazioni che dovranno conformarsi alla normativa vigente con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 166/2016 come integrata dall'art. 71 bis legge 27 del 24.04.2020, e che potranno essere valutate ed introdotte in sede redazione del piano finanziario nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in conformità al Regolamento Comunale per la tassa Rifiuti;
3. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese;
4. Il Gestore in collaborazione con il Comune promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche d'uso e riuso dei beni durevoli, promuove campagne d'informazione ed istruzione rivolte agli utenti ed alle scuole, contribuisce in maniera propositiva a diffondere e sensibilizzare i cittadini sull'importanza che assume un'efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale ed economico;

ART. 5 - Classificazione dei rifiuti:

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), ai sensi del successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, ivi compresi i rifiuti fecali, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Tra i **rifiuti urbani**, si intendono:

- **rifiuti ingombranti**: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- **rifiuti urbani pericolosi**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006;
- **rifiuti urbani misti**: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

ART. 5bis – Conferibilità dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche

Possono conferire al pubblico servizio i rifiuti solidi urbani unicamente:

- A. Le Utenze Domestiche, singole e/o condominiali, limitatamente alle tipologie di rifiuti indicati all'art.5 del presente Regolamento e previo il rispetto delle indicazioni riportate all'art. 8 del presente Regolamento;
- B. Le Utenze non Domestiche di cui all' *Allegato L – quinquies* D. Lgs. 116/2020, limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate nell' *Allegato L – quater* D. Lgs. 116/2020 e art. 183 D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020. Ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche sono tenute ad effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Al fine, tuttavia, di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi all'organizzazione contrattualmente prevista dal Soggetto Gestore, i rifiuti urbani di cui al paragrafo precedente dovranno essere esposti mediante l'impiego di attrezzature compatibili con le tecniche di raccolta in uso anche per le utenze domestiche e secondo le medesime frequenze di raccolta.

La dotazione di tali attrezzature sarà commisurata alla tipologia di attività svolta ed in ogni caso nei limiti massimi indicati nel presente Regolamento per ogni tipologia di rifiuto. Eventuali necessità specifiche non gestibili all'interno del servizio ordinario potranno essere valutate tramite sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'utenza non domestica e il gestore del servizio.

Per quanto concerne l'applicazione della TARI in relazione alla fruizione del servizio ovvero alla richiesta di eventuali esenzioni e/o sgravi si rimanda allo specifico Regolamento in materia di tributi locali.

E' fatta salva la facoltà dei competenti uffici comunali e/o di soggetti espressamente legittimati dal Comune ai sensi della normativa vigente di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato in termini di adesione o meno al servizio pubblico.

ART. 6 – Definizione dei rifiuti

1. **Fermo restando l'obbligo di conferire separatamente le singole frazioni di rifiuto come previsto dall'art. 47 dal presente regolamento, il conferimento è subordinato al rispetto, nel caso di raccolta porta a porta all'utilizzo di sacchi con un peso di massimo 10 kg per ogni 108 litri di volume, nel caso di cassonetti analogo rapporto;**
2. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali dell'Area Manutenzione/ecologia che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono "rifiuti urbani" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato "L-quater" prodotti dalle attività riportate nell'allegato "L-quinqies" (rif. Allegato 1);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
 - f) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. Sono "rifiuti speciali" i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Sono "rifiuti pericolosi" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le casistiche elencate all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO II° - SERVIZI DI RACCOLTA

ART. 7 – Criteri organizzativi per i servizi di raccolta:

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso, ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del Gestore del servizio", si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di Servizio e con le relative Schede tecniche allegate.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari ("porta a porta").
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 8 – Conferimenti:

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti nonché piccole quantità di residui da sfalci.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in idonei sacchi chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
5. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

6. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 25.
7. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

ART. 8-bis – Conferimenti attività non domestiche:

I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 198, comma 2.bis del Dlgs n. 152/2006, come aggiornato dal D.lgs. 116/2020, al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione/attestazione di averli avviati al recupero/smaltimento mediante attestazione (copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

ART. 9 – Contenitori per la raccolta presso i condomini:

1. Presso i condomini il conferimento dei rifiuti deve avvenire a mezzo dei contenitori forniti dal Gestore del servizio che ne decide il numero, la capacità e la dislocazione, in accordo con gli Uffici Comunali competenti e/o preposti.
2. I contenitori sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:
 - insistente su terreno privato;
 - di dimensioni adeguate;
 - il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
 - realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
 - pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
 - collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
3. Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che il Gestore esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.
4. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale addetto; in caso contrario il Gestore è esonerato dall'obbligo di raccolta.
5. I soggetti utenti rispondono al Gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso, quando ciò sia determinato dal loro comportamento, negligenza o mancata custodia;
6. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
8. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

9. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
11. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il Gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
12. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 10 – Operazioni di raccolta:

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di norma tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 7 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 11 – Trasporto:

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;

- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

ART. 12 – Norme specifiche per le raccolte differenziate:

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Le raccolte differenziate sono realizzate, oltre che presso la piattaforma ecologica, anche con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
4. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
7. Le modalità di conferimento delle singole frazioni di rifiuto come indicate ai successivi articoli possono essere soggette a variazioni conseguenti ad introduzioni di leggi o regolamenti sovraordinati o dipendenti da adeguamenti tecnologici della filiera degli impianti di recupero, di tale variazioni dovrà essere data adeguata informazione al cittadino dal Gestore del servizio, a tal fine si rimanda al riciclabolario distribuito ogni anno unitamente al calendario della raccolta;

ART. 13 – Raccolta rifiuti urbani indifferenziati – Residuo:

1. Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO) deve essere effettuato in sacchi di colore grigio e/o nero a perdere. Tali sacchi dotati di microchip che identificano l'utente, vengono forniti e distribuiti in numero idoneo dal gestore o su richiesta del cittadino presso l'Ecosportello o direttamente presso i punti di distribuzione presenti sul territorio comunale;
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferite le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.

3. L'esposizione dei sacchi e/o dei contenitori condominiali deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
4. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
5. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.
6. Raccolta della frazione indifferenziata residua, non ulteriormente differenziabile viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate degli uffici competenti.
7. A solo titolo indicativo e non esaustivo-vedasi riciclabotario, la frazione secca residua è costituita da:
 - a) Oggetti in ceramica, legno verniciato;
 - b) CD, DVD, cassette audio-video, fotografie e nastro adesivo;
 - c) Oggetti in plastica non recuperabili quali piccoli giocattoli, posate, custodie e contenitori plastica dura;
 - d) Carta plastificata e poliaccoppiati;
 - e) Ceneri dei camini, cicche di sigaretta, lettiere non organiche ed escrementi di animali;
8. Ai fini della tutela della salute degli operatori, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori;

ART. 14 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee:

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso il Centro di Raccolta di Via dei tre Corsi.
2. Il conferimento deve essere effettuato in appositi contenitori di colore bianco di varia misura. I contenitori vengono forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta.
3. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - carta;
 - cartone;
 - cartoncino.
4. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
5. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
6. È possibile collocare a fianco del contenitore eventuali imballaggi in cartone evitando, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.

7. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
- **Abitazioni plurifamiliari:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori di colore bianco messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume prima di essere inseriti nei contenitori; è ammesso peraltro collocarli a fianco del contenitore.
- Per il conferimento della frazione cartacea non conferibile nei contenitori forniti in dotazione è possibile fascicolare o raccogliere in contenitore di carta non sono ammessi contenitori e sacchetti in plastica, fermo restando le modalità ed orari di esposizione.
- **Uffici:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori di colore bianco messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. I contenitori devono essere tenuti all'interno dei locali di condotti dall'utente e devono essere collocati nel punto concordato con il Gestore nei giorni previsti per il loro svuotamento.
- **Imballaggi di Cartone:** il Gestore si riserva di attivare specifiche raccolte selettive di imballaggi di cartone concordando con l'utente le modalità per il loro conferimento. È in ogni caso vietato esporre rifiuti cartacei come sopra definiti in sacchi di plastica o in altri contenitori plastici differenti dai contenitori carrellati forniti dal gestore.

ART. 15 – Raccolta differenziata del vetro ed alluminio:

1. Il conferimento della frazione riciclabile VETRO E ALLUMINIO deve essere effettuato in appositi contenitori di colore verde di varia misura. I contenitori sono forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta.
2. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - bottiglie, vasetti di vetro e tutto il vetro comune;
 - lattine in alluminio (utilizzato per le bevande).
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e alluminio e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Sarà cura dell'utente effettuare il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori.
4. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la piattaforma ecologica.
5. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine
6. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
7. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
8. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il

ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.

- **Abitazioni plurifamiliari:** i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.

È in ogni caso vietato esporre rifiuti di vetro ed alluminio in maniera sfusa o depositati a terra fuori dagli appositi contenitori forniti dal gestore o in sacchetti di plastica.

ART. 16 – Raccolta differenziata della plastica:

1. Il conferimento della frazione riciclabile PLASTICA deve essere effettuato in sacchi di colore giallo a perdere. Tali sacchi vengono forniti e distribuiti dal Gestore in numero idoneo, o su richiesta da parte dell'utente presso l'Ecocentro o direttamente presso i punti di distribuzione presenti sul territorio comunale.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferiti:
 - bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.
 - flaconi/dispensatori di sciroppi, di creme, di salse, di yogurt, ecc.
 - confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
 - vaschette porta-uova
 - vaschette per alimenti (carne, pesce)
 - vaschette/barattoli per gelati
 - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
 - reti per frutta e verdura
 - pellicole trasparenti
 - barattoli per alimenti in polvere
 - contenitori vari di alimenti per animali
 - coperchi
 - cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (questi potranno essere posti a fianco dei sacchi)
 - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata
 - barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
 - film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
 - blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli per ferramenta e bricolage)
 - scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento
 - gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
 - reglette per legatura pacchi
 - sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
 - vasi per vivaisti.
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. L'esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati

dall'Amministrazione Comunale.

5. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.
6. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.

ART. 17 – Raccolta differenziata della frazione verde:

1. La frazione verde, consistente in quanto definito all'articolo 6 punto 5, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna presso la piattaforma ecologica con modalità d'accesso specificate ai successivi Art. 47 e 48;
 - ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente a tal proposito si rimanda al successivo punto 4) del presente articolo.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori;
4. La raccolta porta a porta a domicilio degli scarti vegetali sarà effettuata quale servizio su richiesta dell'utente con applicazione di un importo/contributo specifico, nelle forme e modi come risultanti dal contratto di concessione del servizio;

ART. 18 – Raccolta differenziata della frazione organica:

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. Il conferimento della frazione umida deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere posizionati all'interno di contenitori/bidoncini di colore marrone forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta. Anche i sacchetti vengono forniti e distribuiti periodicamente dal Gestore in numero idoneo.
5. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - alimenti deteriorati
 - avanzi di cibo in genere
 - bastoncini "nettarecchie" in materiale biodegradabile
 - bucce di frutta e scarti di verdura
 - bustina del the/camomilla
 - fondi di caffè
 - carta assorbente da cucina
 - cenere di legna (spenta)
 - fiori appassiti in piccole quantità
 - fogli di carta semplice per alimenti (pane)
 - paglia
 - piume e pelli di animali
 - sacchetti in materiale biodegradabile
 - semi
 - tovaglioli di carta usati
6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa al di fuori degli appositi contenitori forniti dal Gestore stesso.
7. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.
8. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
9. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
10. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - **Abitazioni unifamiliari:** i contenitori vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
 - **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchetti biodegradabili vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.
11. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere tenuti in buon ordine, puliti e disinfettati regolarmente dall'utente in modo da non costituire fonti di odore o diffusione e proliferazione di insetti;

ART. 19 – Raccolta differenziata delle pile:

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati;sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica oppure presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio e distribuiti dal gestore;
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 2 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 20 – Raccolta differenziata dei medicinali scaduti:

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie e piattaforma ecologica;
2. In particolare ogni farmacia, o altro punto di raccolta, deve essere dotata, a cura del Gestore, di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 21 – Raccolta differenziata delle siringhe:

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere forniti dal gestore, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

ART. 22 – Altre raccolte differenziate e conferimenti separati:

1. Presso la piattaforma ecologia è altresì attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separato di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
3. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.
5. Gli utenti del servizio di igiene urbana, oltre alla modalità prevista al comma 1, potranno conferire abiti smessi, scarpe e borse usate presso punti di raccolta gestiti da Associazioni di volontariato.

ART.23 – Raccolta degli indumenti usati:

1. La frazione si compone da indumenti usati ed in particolare da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Tale raccolta viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino alla propria residenza, qualora siano impossibilitato dovrà recarsi a quello più vicino, il loro posizionamento è concordato tra l'ufficio competente e l'operatore, sentito l'Ufficio di Polizia Locale ai fini del rispetto del Codice Stradale;
3. Il servizio di raccolta di tale frazione sarà effettuato mediante svuotamento con una periodicità tale da consentire il conferimento, nel caso di necessità il gestore dovrà intervenire svuotando il contenitore nell'arco di 24 ore;
4. la raccolta degli indumenti usati che perseguono fini sociali ed umanitari, può avvenire anche attraverso la stipula di apposita convenzione con soggetto diverso dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana.

ART. 24 – Rifiuti ingombranti:

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 5, di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente alla piattaforma ecologica separati nelle diverse frazioni merceologiche;
 - ritirati dal servizio a domicilio, a titolo oneroso per l'utente e previa prenotazione secondo quanto stabilito dal Contratto d'Appalto o/e Concessione del servizio;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997.

2. I beni durevoli, così come individuati ai sensi delle vigenti norme in materia, sono quelli di seguito indicati:
- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente.
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 25 – Rifiuti inerti:

1. È vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso la piattaforma.

ART. 26– Rifiuti provenienti da attività cimiteriali:

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”*.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 27 – Pesatura dei rifiuti urbani:

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 22/1997, la pesatura dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del Gestore degli impianti stessi nonché presso la piattaforma ecologica prima del trasporto ai siti di smaltimento e/o recupero.
2. In conformità all'art. 198, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti raccolti ai fini del monitoraggio dei conferimenti di specifiche categorie di utenze quali ad esempio le utenze commerciali, bar e ristoranti, pizzerie e attività d'asporto, supermercati ecc.....

ART.28 – Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento:

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui ai successivi articoli 29 e 30, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.
2. Il Gestore del servizio organizza servizi di:
 - lavaggio delle strade, lavaggio e disinfezione dei portici;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle griglie di deflusso delle caditoie stradali, pozzetti e bocche lupo;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempimento del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica sono a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. n. 255 e 256 del Testo sull'Ambiente sopra richiamato;
5. La mancata individuazione del responsabile, implica che gli stessi siano raccolti ed avviati alle successive fasi a cura del Gestore del servizio dietro formale richiesta del Comune;
6. Da tale categoria di rifiuti sono esclusi quanto derivante dalla pulizia delle sponde e rive dei torrenti e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione degli stessi corsi d'acqua;

ART. 29 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati:

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato dell'agenzia A.R.P.A. e/o A.T.S. competente per territorio il Sindaco emette apposita ingiunzione ad adempiere alla raccolta e smaltimento;
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento Sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva. Alla esecuzione in danno dei soggetti interessati, con Ordinanza con la quale dispone, con urgenza la pulizia e/o sistemazione delle aree interessate dall'accumulo a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
7. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

ART. 30 - Obbligo e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo:

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ART. 31 – Pulizia delle aree private:

1. I luoghi comuni dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. Nel dettaglio la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme del Codice Civile;
2. I terreni e gli spazi privati a qualsiasi uso o destinazione siano utilizzati devono essere conservati puliti e curati del proprietario o da chiunque ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione;
3. Nelle indicazioni e obblighi riportati ai punti precedenti ricadono le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi;

ART. 32 – Contenitori portarifiuti:

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del servizio provvede ad assicurare il periodico svuotamento e la pulizia dei contenitori portarifiuti posizionati sul territorio a cura dell'Amministrazione comunale.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I titolari di esercizi commerciali devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasare il contenuto con regolare frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 3, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 33 - Volantinaggio:

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui, volantini o simili siano rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico e non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ART. 34 - Mercati rionali:

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali e cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
5. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.
6. Tutti i posti di vendita ambulante sono tenuti ad esporre, almeno un cestino gettacarte, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante svuotatura e pulizia;
7. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli operatori occupanti i posti di vendita nei mercati devono liberare l'area mercato da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti Enti comunali. Nella successiva ora dalla chiusura dell'attività di vendita è vietata la sosta dei veicoli al fine di rendere possibile ed efficace la pulizia delle aree di mercato;
8. Le stesse disposizioni valgono per i mercati e fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune e dagli Organizzatori delle manifestazioni al Gestore del servizio. Le modalità di esecuzione di tali servizi sono comunicate e concordate con l'ufficio Comunale;

ART. 35 - Manifestazioni pubbliche:

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori
4. Le modalità organizzative per tali attività sono indicate nell'articolo precedente al punto 8);

ART. 36 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali:

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e di altri animali d'affezione ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

Il proprietario o detentore di cani, fatta eccezione per i titolari di negozi di animali o di allevamenti presenti sul territorio comunale, è tenuto altresì entro il termine di 30 giorni dal possesso dell'animale, a registrare le seguenti informazioni, presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ATS dell'Insubria:

- a) codice identificativo del cane, tramite microchip
- b) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;

Ai fini dell'aggiornamento ed implementazione dell'anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione, la trasmissione al Dipartimento della ATS delle schede contenenti gli elementi di cui al punto a) e b) potrà essere effettuata, in via sostitutiva, dal veterinario che effettua la registrazione dell'animale con l'applicazione del relativo microcip identificativo dello stesso;

Il proprietario o detentore di cani è tenuto inoltre a comunicare, come previsto dalla L.R 33/2009 e s.m.i. ogni variazione relativa ai precedenti punti a) e b) .

Sempre entro il termine di 30 gg. Dal possesso dell'animale, il proprietario o detentore dello stesso è tenuto ad effettuare l'operazione di prelievo salivare all'animale ai fini dell'identificazione del suo relativo codice genetico DNA che andrà ad aggiornare ed implementare la banca dati del Comune. Tale operazione di prelievo potrà essere effettuata nelle forme e presso i soggetti abilitati individuati dall'Ente stesso anche d'intesa con il Gestore del servizio di Igiene urbana.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, è tenuto al ripristino del sito.
4. La temporanea o accidentale mancata sorveglianza dell'animale, non manleva il proprietario o detentore dello stesso dagli obblighi e dalle responsabilità di cui ai precedenti commi, in quanto tenuto a provvedere alla custodia dell'animale in suo possesso predisponendo allo scopo ogni idoneo accorgimento.
5. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
6. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso

7. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

ART. 37 – Carico, scarico merci e materiali ed affissioni manifesti:

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

ART. 38 – Cantieri su aree pubbliche e private:

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi;
4. Al termine dei lavori le sopra indicate imprese dovranno comunicare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto

Art. 39 – Luna park, circhi e spettacoli viaggianti:

1. Le aree pubbliche occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare idonea cauzione.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 40 – Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi:

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

ART. 41 – Imbrattamento delle aree pubbliche:

1. È vietato imbrattare le aree pubbliche con l'abbandono di sigarette e loro residui, gomme da masticare, cartacce, residui di cibo o con qualunque altro tipo di rifiuto fuori dai contenitori messi a disposizione è parimenti vietato arrecare danni ai contenitori e cestini posti a tal scopo;
2. Chi organizza o effettua operazioni e/o attività che possano comportare la creazione di rifiuti nelle aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a mantenere le stesse superfici in buono stato e pulite a propria cura e spese, in ogni caso a non abbandonare i rifiuti di alcun genere, la raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti deve rispettare le norme relative alle categorie di appartenenza;
3. Chi percorre con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere polveri, liquidi e materiali in genere lungo il percorso ed eventualmente si verificasse tale evenienza procedere a rimuoverli nell'immediatezza;
4. Chi transita con mezzi provenienti da luoghi fangosi siano essi cave, cantieri pubblici o privati deve attivare idonei accorgimenti tesi ad evitare l'imbrattamento delle strade ed aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia,
5. Le persone che conducono cani e/o animali (cavalli a passeggio ecc.....) per le strade ed in aree pubbliche o ad uso pubblico comprese le aree a verde, anche di piccole dimensioni, oltre a quanto già previsto al precedente art. 36, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovute alle loro defezioni. In conseguenza di ciò sono tenute a provvedere personalmente alla rimozione e asporto degli escrementi;

ART. 42 -Terreni non utilizzati:

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

ART. 43 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, Ordinanze contingibili ed urgenti:

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con

modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.T.S. ed A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 44 – Altri servizi su richiesta:

1. Può essere previsto, mediante apposita disciplina nel Contratto di appalto l'affidamento di ulteriori servizi che di seguito vengono elencati a titolo non esaustivo:
 - Pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie;
 - Raccolta e smaltimento di siringe;
 - Raccolta di dispositivi di prevenzione e protezione individuali;
 - Raccolta e trasporto di rifiuti cimiteriali;
 - Lavaggio periodico per igienizzazione strade, piazze ed aree pubbliche anche pavimentate;
 - Pulizia manuale di aree pubbliche strade e piazze;
 - Taglio erba e cigli stradali;
 - Servizi aggiuntivi ai servizi esistenti di raccolta a domicilio;
 - Pulizia dei giochi, attrezzature ludiche e sportive e strutture fisse;
 - Raccolta porta a porta della frazione verde come regolato dall'art. 17, comma 4) del presente Regolamento;
2. Le superfici pubbliche interessate da imbrattamento nelle quali si è verificato un incidente di qualsiasi natura e che abbia provocato sversamenti o depositi di materiale che possano compromettere la sicurezza della circolazione e delle persone, il servizio di pulizia, ove non già affidato a terzi è effettuato dal Concessionario/Gestore con oneri posti in capo al responsabile dell'incidente stesso;

ART. 45 – Associazioni di volontariato e Centro del riuso di Via dei Tre Corsi:

1. Nella propria attività di gestione del servizio il Concessionario/gestore può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato e della partecipazione dei Cittadini e delle loro Associazioni;
2. Ai sensi dell'art. 180 bis del D.Lgs. n.152/ 2006 così detto Testo Unico Ambientale è stato istituito dal Comune di Malnate, disciplinato e reso possibile dal PRGR, part. 12.7.3.3. Centro del riuso attiguo al Centro di raccolta differenziata di Via dei tre Corsi;

3. Le Associazioni che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di apposita Convenzione con il Comune di Malnate. Le Associazioni di Volontariato nella richiesta devono riportare:
 - Le modalità di esecuzione della raccolta;
 - I mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
 - Le modalità di avvio al recupero e/o smaltimento;
4. Queste Associazioni possono partecipare ad iniziative organizzate dall'ente o dal Gestore del servizio e finalizzate alla diminuzione e/o valorizzazione di frazione di rifiuti al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente o a progetti che possano essere inclusi in tale ambito;
5. Le Associazioni di Volontariato convenzionate devono dimostrare di essere in regola rispetto alle eventuali necessità di rilascio di autorizzazioni, in relazioni alla propria attività e sono tenute a comunicare le quantità e le caratteristiche del materiale raccolto nella loro attività;
6. Fatte salve superiori normative vigenti in materia, non è consentita l'attivazione di raccolte dei rifiuti urbani o di singole frazione da parte di soggetti diversi dal Gestore o da quelli Convenzionati ai sensi dei precedenti commi da 1 a 5 del presente articolo. È fatta salva la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni di rifiuto merceologiche recuperabili dagli stessi;

TITOLO IV° - CENTRO DI MULTI RACCOLTA DI VIA DEI TRE CORSI 12

ART. 46 – Oneri e compiti del Concessionario per la gestione del Centro di raccolta:

1. Sono di competenza del Concessionario del servizio la gestione del centro di raccolta comunale ed a lui competono i seguenti compiti;
 - Apertura e chiusura del Centro, come previsto dal contratto in essere o anche a seguito di accordi e/o diverse disposizioni dall'Amministrazione Comunale;
 - Il controllo degli accessi mediante i supporti e le modalità definite dal contratto di servizio/convenzione;
 - Il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - La gestione amministrativa e la direzione tecnica dello stesso centro;
 - Indirizzare ed assistere gli utenti al corretto uso dei vari contenitori con l'obiettivo primario di minimizzare il quantitativo di rifiuti indifferenziati;
 - Aiutare gli utenti, in particolare, anziani e disabili, nelle operazioni scarico, riducendo al minimo i rischi per persone e cose;
 - Mantenere l'area nelle massime condizioni di ordine, igiene e pulizia compreso il taglio del verde e siepi con la rimozione degli eventuali rifiuti impropriamente abbandonati nelle immediate vicinanze;
 - Assicurare lo svuotamento dei contenitori effettuando tutte le operazioni trasporto dei cassoni in condizioni di massima pulizia, igiene e salvaguardia dell'ambiente;
 - La movimentazione dei cassoni dovrà avvenire utilizzando le opportune cautele e tutela degli operatori;
 - La manutenzione ordinaria di tutte le strutture presenti;
 - La manutenzione programmata degli impianti per la raccolta e trattamento delle acque;
 - La registrazione degli accessi tramite apposito sistema informatico di controllo che consenta di verificare la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente o quant'altro previsto dal contratto;
 - La compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente;
 - Segnalazione all'Ufficio tutela Ambientale del Comune o direttamente alla Polizia Locale di Malnate:
 - I. Di ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme;
 - II. Nominativo e/o la targa del veicolo di utenti che hanno tenuto comportamenti illeciti e/o hanno causato danni alla struttura;
 - III. La presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate vicinanze dell'area;
 - L'osservanza del contratto di servizio ove non in contrasto con il presente regolamento;
2. Tutto il personale che opererà nel Centro deve essere adeguatamente formato in materia di gestione rifiuti, ed in grado di relazionarsi con l'utenza con la quale dovrà essere mantenuto un contegno corretto e rispettoso;
3. Il personale addetto al Centro è incaricato di pubblico servizio e pertanto ha il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti;

4. Il personale addetto al controllo dovrà consentire l'accesso solo ed esclusivamente agli utenti che devono conferire i rifiuti, allontanando dall'impianto qualsiasi altro soggetto non autorizzato;

ART. 47 – Accessibilità al centro di raccolta di Via Tre Corsi:

1. Il conferimento dei rifiuti al Centro è eseguita direttamente dal produttore/utente, residente nel Comune di Malnate ed iscritto all'ufficio tributi per la TARIP o da suo familiare convivente;
2. Tutti gli utenti del Comune di Malnate che intendo usufruire del Centro di raccolta differenziata dei rifiuti di Via Dei Tre Corsi sono tenuti ad effettuare una separazione merceologica all'atto del conferimento sulla scorta delle indicazioni dall'operatore presente presso il Centro di raccolta e secondo la cartellonistica presente all'interno del centro stesso e poste all'esterno o sugli appositi contenitori;
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti urbani previste dall'autorizzazione in capo al centro di Raccolta;
4. L'utente può accedere al Centro di raccolta esclusivamente con mezzi propri;
5. L'accesso con automezzi all'interno del centro è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone;
6. L'accesso all'utenza è consentito durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura del Centro;
7. Il servizio di conferimento al Centro è gratuito a tutti i soggetti autorizzati;
8. Le utenze non domestiche possono portare al Centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuto indicate al successivo art.49; ~~nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al presente regolamento;~~
9. Non possono essere portati al Centro di raccolta i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e dell'autorizzazione specifica non sia consentito il conferimento;
10. Non possono essere consegnati al Centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
11. Possono essere conferiti alla Piattaforma esclusivamente i rifiuti provenienti da: - utenze domestiche residenti nel Comune di Malnate, per tutte le tipologie di rifiuti previste dall'autorizzazione della Piattaforma; - utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Malnate, limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani di cui all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 allegato L-QUATER compatibilmente con le tipologie di rifiuti previste dall'autorizzazione vigente.
12. È possibile conferire al Centro comunale esclusivamente i rifiuti di provenienza domestica di seguito elencati e come riportati nel riciclabolario dettaglio che viene aggiornato periodicamente e distribuito unitamente al calendario della raccolta:
 - Materiali in metallo,

- Legname, oggetti e mobili in legno (previa separazione da elementi in metallo e vetro e riduzione volumetrica)
- Rifiuti vegetali (sfalci da potature),
- Vetro,
- Carta e Cartone,
- Ingombranti,
- RAEE 1 Freddo e Clima (esempio frigoriferi e condizionatori o simili),
- RAEE 2 altri grandi bianchi (es lavastoviglie lavatrici ecc),
- RAEE 3 TV e monitor,
- RAEE 4 Informatica elettronica di consumo piccoli elettrodomestici,
- RAEE 5 Sorgenti luminose (esempio Neon),
- Chimici domestici T e/o F (esempio vernici, solventi),
- Oli vegetali e animali, Oli minerali esausti,
- Inerti (nella misura massima di 100 kg/annui)
- Batterie al piombo, Pile,
- Medicinali,
- Cartucce esauste di toner,
- Pneumatici,
- altra plastica (manufatti diversi da imballaggi),
- Spray (esempio bombolette);

ART. 48 – Accessibilità delle utenze domestiche al Centro di Via Tre Corsi:

1. L'accesso delle **utenze domestiche** è consentito solo ai contribuenti iscritti alla TARIP, ai suoi famigliari conviventi del Comune di Malnate attraverso l'utilizzo della Tessera CRS o CNS dell'intestatario della bolletta rifiuti. E' facoltà degli addetti al controllo del Centro di raccolta richiedere ulteriori documenti quali documento di identità o permesso rilasciato dal servizio Tutela Ambientale del Comune;
 - in automobile (automobili/moto/rimorchi):
 - negli orari e giorni stabiliti e comunicati tramite il calendario della raccolta;
 - l'autista o l'accompagnatore deve essere il titolare della Tessera di cui sopra;
 - con furgone (furgoni/tri-quadri-cicli/motocarri):
 - negli orari e giorni stabiliti e comunicati tramite il calendario della raccolta;
 - intestato a persona fisica e **NON a società**, neanche individuale. L'autista deve essere il titolare della Tessera ed intestatario del mezzo.
 - intestato ad azienda ossia della propria azienda, oppure di azienda di noleggio, o prestato dall'azienda a suo dipendente: la persona che si reca presso il centro di raccolta deve presentare la Tessera, apposita autorizzazione valida per quel giorno rilasciata dal proprietario del mezzo in cui è indicato il proprietario del mezzo stesso e il motivo dell'utilizzo (in uso al dipendente o a noleggio);
2. Nel caso di accertata impossibilità per ragioni di salute e/o anzianità l'utente/produttore può delegare per il conferimento, parenti o conoscenti, i quali si recheranno al centro di raccolta con mezzo proprio secondo quanto indicato al punto precedente muniti della CRS dell'intestatario dell'utenza e comunque previo accordo con l'Ufficio di Tutela Ambientale;
3. Per l'accesso al centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Via Dei Tre Corsi con mezzo diverso dall'automobile il gestore potrà rifiutare il carico qualora di dubbia provenienza nonché segnalare al Comune l'utilizzo intensivo delle struttura. A seguito di detta segnalazione

si rende applicabile la sanzione amministrativa di cui al seguente art.53 per violazione del limite sopra indicato.

ART. 49 – Utenze non domestiche:

1. Le utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della TARIFFA rifiuti possono conferire al Centro raccolta solo ed esclusivamente i rifiuti non pericolosi.
2. Le **utenze NON domestiche** possono conferire al Centro di raccolta esclusivamente i rifiuti urbani come dall'**EER** di seguito elencati nelle quantità e per un numero di volte indicato:

tipologia di rifiuti	Codice CER	Quantità	Frequenza
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	-----	-----
carta e cartone	20 01 01		
imballaggi in legno	15 01 03	30 kg/g.	4 volte anno
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38		
imballaggi metallici	15 01 04	-----	-----
metallo	20 01 40		
imballaggi in vetro	15 01 07	-----	-----
vetro	20 01 02		
ingombranti	20 03 07		
Rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense	20 01 08		

3. L'accesso delle utenze **NON domestiche** è consentito solo ai contribuenti iscritti alla TARIP del Comune di Malnate attraverso anche l'utilizzo di tessere appositamente predisposte e collegate dell'intestatario della bolletta rifiuti;
4. E' obbligo degli addetti al controllo del Centro di raccolta richiedere ulteriori documenti quali documento di identità o permesso rilasciato dal Gestore **prima dell'accesso al Centro che dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni;**
 - in automobile, moto/rimorchi o furgone tri-quadri-cicli/motocarri con relativo libretto di circolazione che attesti la corrispondenza tra la proprietà del mezzo utilizzato e la ditta:
 - esclusivamente negli orari e giorni indicati ed autorizzati;
 - l'autista deve essere il titolare della società o suo dipendente;
 - deve essere obbligatoriamente iscritto all'albo nazionale gestori ambientali. L'autorizzazione deve contenere i codici CER (di cui all'EER) 150101, 150103, 150104, 150107, 150102, ed 200101, 200138, 200140 e 200307, o essere iscritto per alcuni soltanto dei CER elencati, purché sia iscritto per il rifiuto che sta trasportando in quel momento;
 - dovrà essere consegnato all'addetto, il modulo All. 1A, previsto dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i., regolarmente compilato;

5. Per la violazione di quanto sopra oltre alle sanzioni previste per la violazione di regolamenti amministrativi si rendono applicabili le sanzioni previste dal Art.256 c.1 DLgs 152/2006 e dall'art.260 Dlgs 152/2006 ora 452 quattordecies del codice penale.
6. Con riferimento all'art. 47 del Nuovo codice della strada – D.Lgs. 285/92 si intendono:
- a) **per automobili, moto, rimorchi** i mezzi riconducibili alle seguenti categorie:
- I. **categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - II. **categoria M2:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - III. **categoria L1e:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - IV. **categoria L3e:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - V. **categoria O1:** rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- b) **per furgoni, tri-quadri-cicli e motocarri** i mezzi riconducibili alle seguenti categorie:
- I. **categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - II. **categoria L2e:** veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - III. **categoria L4e:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
 - IV. **categoria L5e:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - V. **categoria L6e:** quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - VI. **categoria L7e:** i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
7. Nei giorni di accesso delle automobili è inoltre consentito, ferme le prescrizioni indicate all'art.1, di pedoni e dei mezzi riconducibili alle seguenti categorie dell'art.47 del nuovo codice della strada:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi.

È consentito in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi ed operatori del Gestore o dalla stessa Società autorizzati.

8. Le seguenti sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L.

- Per le violazioni dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti secondo le modalità di sopra descritte sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
- Per le violazioni delle norme di comportamento relative alle modalità di accesso, sarà applicata a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per ciascun rilievo.
- Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza. Si rendono altresì applicabili le sanzioni per reati ambientali nei limiti indicati nei precedenti articoli;

TITOLO V° - Informazioni, Sanzioni E Norme Finali

ART. 50 – Informazione:

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - a predisporre, gestire e tenere aggiornato un sito web, con attivazione di una casella di posta elettronica per le comunicazioni via internet con l'utenza ed assicurare un servizio di assistenza clienti.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

ART. 51 – Vigilanza:

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale su apposito mandato Sindacale e al Nucleo di Guardie Eco-Zoofile Volontarie;
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 52 – Controlli:

1. I fatti che costituiscono violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, rilevati sul territorio comunale competono in via principale alla Polizia Locale, fermo restando la competenza delle altre Forze dell'Ordine e degli altri Organismi ed Enti specificatamente individuati dalla normativa e/o dall'Ente;
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, ad assumere informazioni strettamente correlate con

l'esercizio della propria funzione, ed a trattare tali dati nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy;

3. Il personale nell'ambito delle funzioni di controllo può procedere ad ispezioni di cose e luoghi, a rilevare e segnalare quanto rilevato e ad ogni altra operazione tecnica al fine dell'accertamento della violazione e dell'identificazione del responsabile della violazione stessa, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
4. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, previa specifica formazione,
5. Il ricavato delle sanzioni potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento del servizio di raccolta o alla riduzione dei costi relativa alla produzione di rifiuti da avviare a smaltimento/trattamento se previsto dell'ente;

ART. 53 – Sistema sanzionatorio:

1. Per le violazioni alle condizioni relative all'intero ciclo del servizio da parte del Concessionario/gestore si applicano le specifiche penalità indicate nel Contratto di servizio come stabilite dal comune in sede di affidamento o successive per tutto ciò che comporta difformità nell'esecuzione del servizio, ritardi o inadempienze a tal fine si rimanda al Contratto d'appalto o Concessione;
2. Le violazioni ai disposti del presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre norme specifiche in materia, a norma dello art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, di modifica del D.Lgs. N. 267 in data 18.08.2000, sono punite con le sanzioni amministrative di cui al successivo punto 2);
3. Ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente regolamento sono di seguito definite:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
a)	dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da	€ 50	€ 300
b)	divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (articolo 8 comma 2): sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
c)	conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
d)	mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa	€ 50	€ 300
e)	mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (articolo 9 comma 5): sanzione amministrativa	€ 50	€ 300
f)	manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
g)	mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
h)	divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi	€ 25	150

	materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa		
i)	Se l'abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa	25	150
l)	obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa	€ 50	€ 300
m)	obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
n)	mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
o)	obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da	€ 75	€ 450
p)	divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
q)	obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
r)	divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta: sanzione amministrativa da € 75 a € 450; p) obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
s)	conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
t)	mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'area manutenzioni ed ecologia: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
u)	obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e	€ 50	€ 300

	comunicare agli organizzatori dal Gestore del servizio: sanzione amministrativa		
v)	obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani. La sanzione amministrativa è stabilita con Ordinanza Sindacale		
z)	mancata comunicazione degli elementi di cui al comma 1 Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa È ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00.	€ 25,00	€ 500,00
aa)	obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani, identificabili anche tramite assunzioni delle informazioni di cui all'Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa È ammesso il pagamento in misura ridotta di € 75,00.	€ 25,00	€ 500,00
bb)	obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa	€ 50	€ 300
cc)	obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
dd)	obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
ee)	mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
ff)	mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi: sanzione amministrativa	€ 25	€ 150
gg)	obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450
hh)	obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa	€ 75	€ 450

4. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore;
5. Nel caso di irrogazione ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora sia individuata, con le modalità e gli importi indicata nella tabella sopra riportata al punto 3), mentre nel caso non sia possibile accertare la responsabilità del singolo, la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella stessa misura indicata dallo stesso comma del presente articolo;

6. L'adozione di eventuali provvedimenti o azioni discendenti da illeciti potrà comunque essere adottata anche se non espressamente indicata o richiamata se facente parte di leggi e regolamenti sovraordinati;
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società che effettua la raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti non conformi alle normative previste o dal presente Regolamento;

ART. 54 – Danni e risarcimenti:

1. Nel caso in cui in conseguenza di manovre compiute dall'utenza, ovvero casi colposi, che rechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile;
2. Nel caso di danni conseguenti ad azioni dolose, al responsabile saranno applicate le spese per il ripristino delle attrezzature e dei luoghi oltre a quanto previsto, in conseguenza della tipologia e caratteristica del danno, quanto previsto dalla Legge per la protezione della salute e dell'ambiente;

ART. 55 – Altre disposizioni:

1. Per quanto qui non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme comunitarie richiamate, i disposti del Regolamento di Polizia Urbana e delle condizioni del Contratto d'appalto di servizio;
2. Il presente Regolamento è da considerarsi complementare al Regolamento per la determinazione della Tariffa rifiuti;

ART. 56 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti:

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti;

ART. 57 – Entrata in vigore del Regolamento:

Il presente regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, pertanto entra in vigore al termine di pubblicazione da tale approvazione;

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CITATI

- ◆ **DECRETO LEGISLATIVO** 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- ◆ **LEGGE** 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- ◆ **DECRETO PRESIDENTE della REPUBBLICA** 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- ◆ **DECRETO PRESIDENTE della REPUBBLICA** 10 settembre 1982 n. 915 (abrogato dall'art.56 del D. Lgs. 22/1997) “Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”;
- ◆ **LEGGE** 19 ottobre 1984 n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”;
- ◆ **DECRETO MINISTERIALE** 3 luglio 2003 n. 194 “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose”;
- ◆ **LEGGE** 9 novembre 1988 n. 475 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali”
- ◆ **DECRETO LEGISLATIVO** del 3 aprile 2006 n. 152 così detto Testo Unico Ambiente recante le norme in materia di ambiente con specifico riferimento all'art. 198, comma 2 (Competenze del Comune) e art. 184 (Classificazione);
- ◆ **Legge Regionale** n. 26 del 12 dicembre 2003. *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*
- ◆ **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti** e Piano Provinciale Rifiuti Rif. D.G.R. 1990 del 20.06.2014;
- ◆ **DECRETO LEGISLATIVO** del 3 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.